



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

ATTO DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI

Il **Parco Archeologico di Pompei** – C.F. 90083400631, con sede in Via Plinio, 26 rappresentata *ope legis* dal Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato “PAP” o “Concedente”),

e

I Mercanti d'arte s.r.l. – C.F. E P.IVA 05410000656, con sede legale in Via Acquavitari, 42 – Scafati, nella persona del legale rappresentante Laura Alfano, nata a Pompei il 26/05/1967, codice fiscale: LFN LRA 67 E 66 G 813 D (di seguito denominata “Società” ovvero “Concessionaria”)

Visto

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 e segg. – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l’accordo nazionale tra Mibac e OO.SS. sottoscritto il 03 marzo 2010, Circ.85/2010 e ss.mm.ii., concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- l’accordo locale del 29.05.2016 sottoscritto con le OO.SS. e RSU per le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- la Legge n. 205 del 27.12.2017;
- la circolare del Mibact- Direzione generale bilancio n.16 del 14.02.2018
- la circolare n. 36 del 09.04.2018 del Mibact - Direzione Generale Bilancio;
- le disposizioni normative e contrattuali vigenti;
- l’accordo locale sottoscritto il 22 marzo 2021 con le OO.SS. e RSU per le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi,
- l’accordo di contrattazione tra il Parco Archeologico e le OO.SS. e la RSU intervenuto in data 12/09/2023 per definire le prestazioni del personale in relazione agli eventi di cui alla presente concessione;
- La **Polizza n. 408181407**, rilasciata da Axa Assicurazioni, con validità **dal 30.03.2023 al 30.03.2024**, a copertura di danni a cose e persone, (RCT/RCO) compreso il personale impegnato a qualsiasi titolo nello svolgimento degli eventi, avente decorrenza almeno dalla data di autorizzazione all'uso degli spazi per l'allestimento dell'evento e scadenza al termine del disallestimento;
- la Dichiarazione di manleva di responsabilità al PAP da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivate per danni a Terzi causati dagli elementi naturali e costruiti all’interno del Parco dell’Ex Polverificio Borbonico in occasione sia delle fasi di allestimento e

disallestimento delle strutture necessarie che alla effettiva realizzazione della B.I.TU.S. che si terrà dal 27 al 30 settembre 2023

- Il progetto di allestimento con relativi elaborati grafici, relazione tecnica e crono programma, nonché piano di sicurezza e documenti allegati e l'analisi dei rischi.

Premesso che:

- La Concessionaria ha presentato al Parco Archeologico di Pompei una formale richiesta d'uso dell'ex Real Polverificio Borbonico di Scafati (Sa), in particolare dell'area a prato compresa tra il Viale Malafrente a nord e il Viale Ferdinando II (Viale dei Platani) a sud e tra il canale di irrigazione a est del padiglione Manzella e l'allineamento a ovest del Padiglione Marciani e dell'ex Padiglione per le Guardie, nonché del tratto dello stesso Viale dei Platani dall'ingresso carraio di Via Astolelle fronte civico 111 nel Comune di Pompei fino in corrispondenza dell'ex Padiglione per le Guardie escluso, per la realizzazione della seconda edizione della B.I.TU.S. dal 27 settembre al 30 settembre 2023 con relativo cantiere di allestimento dal 14 al 26 settembre e di disallestimento dal 30 settembre al 3 ottobre 2023;
- Il Parco Archeologico, con nota prot. n. 2449-P del 09.03.2023, ha manifestato il proprio interesse al progetto presentato, comunicando il nulla osta alla concessione degli spazi;
- con nota prot.2917 del 21/3/2023 è stato incaricato come RUP per la realizzazione della seconda edizione della B.I.TU.S. presso il Polverificio Borbonico di Scafati il F.T. Arch. Raffaele Martinelli;
- in data 07/09/2023 la Concessionaria ha trasmesso polizza assicurativa a copertura dei danni con rilasciata da Axa Assicurazioni con numero 408181407, nonché la Dichiarazione di manleva di responsabilità al PAP da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivate per danni a Terzi causati dagli elementi naturali e costruiti all'interno del Parco dell'Ex Polverificio Borbonico in occasione sia delle fasi di allestimento e disallestimento delle strutture necessarie che alla effettiva realizzazione della B.I.TU.S. che si terrà dal 27 al 30 settembre 2023;
- con nota prot. n. 8805 del 07/09/2023 I Mercanti d'Arte s.r.l. ha trasmesso al PAP la documentazione di progetto relativo alla manifestazione proposta comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed

efficace collaborazione istituzionale;

- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche ed alle mostre, che agli eventi;
- che tra i fini istituzionali del Parco Archeologico vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- che uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte ad implementare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- I Mercanti d'Arte s.r.l. organizza la Borsa del Turismo Scolastico e della Didattica-B.I.TU.S. quale prima e unica vetrina internazionale esclusivamente dedicata agli operatori e ai fruitori del turismo didattico, culturale, ecologico, naturalistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e monumentale italiano;
- B.I.TU.S. persegue l'obiettivo di mettere in connessione la domanda e l'offerta nel settore dei viaggi studenteschi, del turismo culturale giovanile e delle nuove forme di didattica non formale con la collaborazione istituzionale dell'Ente nazionale del Turismo Italiano-E.N.I.T;
- la manifestazione proposta, unica nel suo format, ha ottenuto un grande successo nella precedente edizione, e si configura come una ulteriore occasione di riapertura al pubblico del Real Polverificio Borbonico;

Considerato altresì che:

- il PAP ha considerato e valutato la proposta di cui sopra ritenendola meritevole di interesse in quanto le attività proposte sono coerenti con la propria missione e si mostrano funzionali al soddisfacimento del prioritario interesse pubblico della fruizione e valorizzazione del Patrimonio culturale obiettivo precipuo delle funzioni del PAP, e pertanto, esprimendo il proprio nulla osta alla realizzazione dell'evento proposto e alla concessione d'uso degli spazi sopra indicati all'interno del Complesso Monumentale dell'ex Real Polverificio Borbonico di Scafati;
- uno dei principali effetti della valorizzazione dei Beni Culturali consiste nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico e i giovani alla scoperta del patrimonio culturale stesso;
- è interesse del PAP diffondere la conoscenza di Pompei e dei siti di propria competenza a livello internazionale con un'attenzione particolare anche a contesti internazionali;
- la proposta di uso è compatibile con i fini istituzionali del PAP;
- la concessione è legittima anche sotto il profilo della convenienza economica del PAP in

quanto consentirà alla stesso una efficace comunicazione e promozione internazionale dei nuovi spazi del Parco del Polverificio in corso di riqualificazione in vista della riapertura al pubblico.

Tanto premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della concessione

Con la presente concessione il Concedente affida in uso temporaneo e non esclusivo alla Concessionaria e, in particolare, l'area a prato compresa tra il Viale Malafronte a nord e il Viale Ferdinando II (Viale dei Platani) a sud e tra il canale di irrigazione a est del padiglione Manzella e l'allineamento a ovest del Padiglione Marciani e dell'ex Padiglione per le Guardie, nonché del tratto dello stesso Viale dei Platani dall'ingresso carraio di Via Astolelle fronte civico 111 nel Comune di Pompei fino in corrispondenza dell'ex Padiglione per le Guardie escluso, per la realizzazione della prima edizione della B.I.TU.S. (come sopra descritta e dettagliata nella documentazione trasmessa dal Concessionario) dal 27 al 30 settembre 2023 con relativo cantiere di allestimento dal 14 al 26 settembre e di disallestimento dal 30 settembre al 3 ottobre 2023.

La concessione è rilasciata nel rispetto del seguente calendario:

GIORNO	ATTIVITA'	NOTE
14 settembre	Allestimento	
15 settembre	Allestimento	
16 settembre	Allestimento	
17 settembre	Allestimento	
18 settembre	Allestimento	
19 settembre	Allestimento	
20 settembre	Allestimento	
21 settembre	Allestimento	
22 settembre	Allestimento	
23 settembre	Allestimento	
24 settembre	Allestimento	
25 settembre	Allestimento	
26 settembre	Allestimento	
27 settembre	B.I.TU.S	
28 settembre	B.I.TU.S	
29 settembre	B.I.TU.S	
30 settembre	B.I.TU.S	Dalle ore 14:00 avranno inizio le attività di disallestimento
1 ottobre	Disallestimento	

2 ottobre	Disallestimento	
3 ottobre	Disallestimento	

La Concessionaria, con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli trovati idonei all'uso sono destinati per la finalità ad essa connessa, esonerando il PAP da qualsivoglia responsabilità, anche per i vizi occulti, originari o sopravvenuti del bene concesso in uso.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni della presente concessione, si allegano al presente provvedimento, quale sua parte integrante:

- 1) Cronoprogramma delle attività;
- 2) Polizza assicurativa;
- 3) Dichiarazione di manleva;
- 4) Schema attività in conto terzi;
- 5) Piano operativo di sicurezza

Art. 2 - Personale referente

Il Parco nomina come Responsabile del procedimento il funzionario architetto Raffaele Martinelli giusta nomina sopra richiamata.

Il Referente della Concessionaria Domenico Maria Corrado.

Art.3 - Descrizione degli spazi concessi in uso

Lo spazio concesso in uso è la parte del Complesso monumentale dell'ex Real Polverificio di Scafati corrispondente all'area a prato compresa tra il Viale Malafronte a nord e il Viale Ferdinando II (Viale dei Platani) a sud e tra il canale di irrigazione a est del padiglione Manzella e l'allineamento a ovest del Padiglione Marciari e dell'ex Padiglione per le Guardie, nonché del tratto dello stesso Viale dei Platani dall'ingresso carraio di Via Astoelle fronte civico 111 nel Comune di Pompei fino in corrispondenza dell'ex Padiglione per le Guardie come da dettagliato progetto di allestimento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

La Concessionaria, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e dei loro usi e condizioni attuali, di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati per la finalità ad essi connesse, esonerando il PAP da qualsivoglia responsabilità, anche per i vizi occulti, originari o sopravvenuti del bene concessi in uso. Gli spazi dovranno essere riconsegnati dal Concessionario alla fine del periodo d'uso nelle

medesime condizioni in cui sono stati consegnati e provvedendo a rimuovere qualsiasi oggetto o attrezzatura o materiale anche sfuso o depositato sul terreno portati o depositati o messi in opera nel periodo di consegna.

In sede di consegna degli spazi concessi, il PAP e la Concessionaria provvederanno a redigere e sottoscrivere un verbale di consegna di detti spazi con l'indicazione dei luoghi concessi e del relativo stato di manutenzione. Il medesimo verbale sarà redatto anche nell'eventualità di dover procedere alla consegna in via d'urgenza nelle more della definizione del presente atto. In tale caso la mancata definizione del presente atto, per qualsivoglia motivazione, non esime il Concessionario dal restituire i luoghi nelle medesime condizioni in cui essi sono stati consegnati.

L'utilizzo delle aree avverrà nella pedissequa osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Criteri di utilizzazione degli spazi e prescrizioni tecniche

Con la concessione d'uso degli spazi, la Concessionaria assume la custodia degli stessi e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni degli stessi, tenendo nel contempo esente il Concedente dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità per danni subiti o causati dai soggetti presenti alla presentazione del volume.

La Concessionaria si obbliga, inoltre, a garantire che gli spazi siano tenuti in perfetto stato, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, l'igiene e la sanità e, conseguentemente, ad attenersi alle norme di legge vigenti in materia. È fatto assoluto divieto per il concessionario e suoi aventi causa di rimuovere qualsiasi struttura di protezione, ovvero segnaletica relativa all'area archeologica senza la preventiva autorizzazione.

Nell'utilizzazione degli spazi il Concessionario rispetterà le seguenti prescrizioni:

- 1) Il carico e scarico dei materiali, così come qualsiasi altra attività che preveda l'utilizzo degli automezzi, deve avvenire esclusivamente da Via Pasquale Vitiello, Comune di Scafati;
- 2) per regolare l'accesso del pubblico dall'ingresso di Via Astolette, date le reali condizioni di traffico, l'operatore dovrà concordare un piano di fruibilità e accesso pedonale con la Polizia Municipale del Comune di Pompei, prevedendo anche, qualora determinato dalla stessa Polizia Municipale, l'apposizione di elementi dissuasori della velocità per gli orari previsti per la manifestazione;
- 3) occorre prevedere forniture elettriche da generatore silenziato (o allacciamento di

- cantiere a mezzo di richiesta presso Enel Distribuzione), dal momento che Non sono presenti allacciamenti elettrici nel complesso;
- 4) nessun liquido potrà essere sversato in superficie o in falda;
 - 5) nessuno scavo è consentito, nemmeno per il fissaggio a terra delle strutture che dovranno essere del tutto zavorrate e reversibili;
 - 6) non potranno essere utilizzati i bagni e i locali di guardiania dei padiglioni del Polverificio già restaurati, in quanto sono ancora in attesa di collaudo e agibilità;
 - 7) Potrà essere utilizzato l'innesto alle vasche di depurazione già realizzate all'interno del complesso a patto che sia previsto e dettagliato un loro spurgo a termine della manifestazione;
 - 8) l'operatore dovrà provvedere alla rimozione dal parco, entro un giorno dalla conclusione dell'evento, di qualsiasi tipo di rifiuto ivi depositato dalla manifestazione, assicurando la differenziazione dei rifiuti, sia prodotti dall'allestimento sia prodotti dai visitatori, al fine di favorire lo smaltimento degli stessi. A tal uopo, dovranno essere predisposte specifiche aree di differenziazione per i rifiuti ingombrati dell'allestimento e per quelli "domestici" prodotti dai visitatori;
 - 9) nessun intervento può interessare i platani presenti nel complesso e dunque non sarà possibile installare banner, bandiere, elemento alcuno sugli alberi e nelle loro prossimità (nessun materiale o mezzo o attrezzatura può essere appoggiato agli alberi o collocato nell'area di rispetto degli alberi (proiezione a terra della chioma);
 - 10) in caso di bollettino meteo della Protezione Civile della Regione Campania che dirami l'Allerta Meteo di colore arancione per vento forte saranno interdette la sosta e il passaggio sotto i platani presenti nel Polverificio (l'intero Viale Ferdinando II e platano a nord del Padiglione Manzella);
 - 11) l'ingresso all'interno dell'area archeologica sarà consentito solamente al personale comunicato dalla Concessionaria. È perciò onere di quest'ultima trasmettere la lista nominativa di persone e mezzi da autorizzare in ingresso.

Con la sottoscrizione della Concessione, la Concessionaria si obbliga, comunque, all'osservanza di qualsiasi altra disposizione tecnica ed organizzativa impartita dal Concedente, anche in corso di concessione, finalizzata a garantire il decoro, la sicurezza, la fruizione e la tutela del sito archeologico.

È comunque sempre e in ogni caso consentito l'accesso ai luoghi in concessione da parte del personale del Parco Archeologico di Pompei.

Art. 6 - Obblighi del Concessionario

Nell'attività d'uso degli spazi la Concessionaria dovrà:

- garantire il buon uso degli spazi concessi;
- adempiere alle obbligazioni relative alle prestazioni svolte dal personale del MIC in servizio presso il Parco Archeologico in occasione dell'evento per il periodo eccedente le ore ordinarie di apertura e chiusura del Parco, finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi nei siti di competenza del Ministero della Cultura;
- restituire, al termine della manifestazione, gli spazi concessi in uso temporaneo, integri, in modo decoroso e liberi da persone e cose, e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna, avendo cura in particolare di rimuovere e smaltire a propria cura e spese tutti i rifiuti liquidi e solidi prodotti e secondo le regole e le norme in materia;
- assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di eventi e/o spettacoli simili;
- attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente all'esecuzione del presente atto;
- trasmettere il nominativo, dei componenti dell'organizzazione e di eventuale personale esterno, dotati di apposito cartellino di riconoscimento, avranno accesso agli scavi di Pompei con preventiva autorizzazione, comunicando tempestivamente ogni eventuale modifica e/o integrazione. Il ruolo di committente nei confronti del suddetto personale viene assunto esclusivamente dal concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Parco anche relativamente al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa;
- comunicare tempestivamente al PAP, e comunque non oltre le 72 ore prima del giorno previsto per l'evento, l'eventuale annullamento dello stesso che potrà avvenire solo per motivi gravi ed imprevisti (avverse condizioni atmosferiche, e/o altri gravi imprevisti motivi), specificandone i motivi. La comunicazione oltre l'orario sopra previsto comporterà, per il concessionario, comunque il pagamento connesso agli oneri di vigilanza del Personale del Parco impegnato per quell'evento;
- garantire che qualsiasi video ufficiale o comunicazione social di tipo ufficiale riporti gli hashtag, i link e altri collegamenti al PAP e ai suoi canali dedicati; tutte le immagini di comunicazione statica, allestimento degli stand e pubblicazione forniti dal MIC dovranno riportare la dicitura su concessione del MIC – Parco Archeologico di Pompei con il relativo logo nonché la specifica avvertenza di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo;
- concordare preventivamente con gli Uffici preposti del PAP gli aspetti relativi al piano

- di comunicazione e promozione;
- a pagare i corrispettivi di cui al successivo art.7.

Art.7 - Corrispettivo per la concessione

Il PAP, considerato l'alto valore culturale, formativo e didattico del progetto che si configura, inoltre, come occasione di riapertura al pubblico e dunque di restituzione alle Comunità del territorio di un complesso quale quello del Real Polverificio Borbonico degradato e negato per troppi anni e considerato, inoltre, che l'evento contribuirà a diffondere e valorizzare il patrimonio culturale del Polverificio Borbonico nonché a promuovere il turismo scolastico e la stessa aggregazione scolastica, stabilisce la concessione in uso gratuita degli spazi del Real Polverificio Borbonico di Scafati.

La concessionaria si obbliga, in ogni caso, a corrispondere gli importi relativi ai compensi del personale del MIC/Parco Archeologico impegnato in occasione degli eventi, il cui importo complessivo lordo è pari ad € 4.095,00 salvo eventuale conguaglio, che sarà comunicato al concessionario, per eventuali differenze, sia in eccesso che in difetto, tra le somme versate dal concessionario e le prestazioni effettivamente erogate.

Per quanto attiene al suddetto costo, ai sensi della normativa e della contrattazione vigente e richiamata in premessa, la Concessionaria si impegna a versare le somme destinate alle retribuzioni del personale MIC/Parco Archeologico impegnato a vario titolo nell'evento suddetto prima dell'inizio delle prestazioni stesse, al seguente IBAN: IT42A0100003245425029258421 - Banca d'Italia Via Nazionale, 91 – Roma in favore di Parco Archeologico di Pompei-via Plinio, 26 - 80045 Pompei con causale: capo XXIX capitolo 2584 art. 21 – “Parco Archeologico di Pompei – evento BITUS”.

La ricevuta del buon esito del versamento dovrà essere inviata prima dell'inizio delle prestazioni a: pa-pompei@cultura.gov.it a pompei.contoterzi@cultura.gov.it e a pompei.comunicazione@cultura.gov.it.

La suddetta somma sarà assegnata ai soggetti interessati “secondo i criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”.

Resta inteso che la presa in consegna dei luoghi oggetto della concessione è subordinata all'effettivo accredito delle somme di cui al presente articolo.

Art. 8 - Responsabilità del Concessionario

La concessionaria si obbliga a manlevare e a tenere indenne il PAP da ogni e qualsivoglia responsabilità, diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi

titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - connessa o derivante dall'esecuzione del presente contratto.

La Concessionaria assume, inoltre, la responsabilità della custodia, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizzazione della manifestazione, per tutto il periodo di durata della concessione (dall'allestimento sino alla riconsegna degli spazi).

Fatta salva la responsabilità, anche dopo la riconsegna, la Concessionaria adotterà, nell'esecuzione dell'attività, ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi e/o al personale a qualsiasi titolo impegnato nell'organizzazione/esecuzione degli eventi.

A tal uopo la Concessionaria ha stipulato un'assicurazione, a prima richiesta, per i sinistri, danni alle persone e alle cose e danni ai beni culturali nonché per la copertura antinfortunistica dei partecipanti per un massimale fino a 3 milioni di euro, in base alle caratteristiche degli spazi, al numero dei partecipanti e ai rischi intrinseci dell'evento ed ai suoi allestimenti.

Art. 9 - Conservazione degli spazi e delle attrezzature

Al termine dell'evento, il Rup, o suo incaricato, provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi concessi in uso, al fine di poter tempestivamente contestare alla Concessionaria eventuali danni arrecati e/o il mancato rispetto delle clausole e prescrizioni. Il mancato accertamento non esime il concessionario dal lasciare lo spazio libero da cose o persone.

Art. 10 - Revoca/recesso

Per gravi motivi e sopravvenute esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potrà revocare la presente concessione e/o recedere dalla presente richiedendo l'immediata restituzione del bene concesso in uso.

In tal caso la Concessionaria non potranno avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La concessione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del Concedente, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente concessione;

L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente convenzione,

avente ad oggetto la concessione d'uso e, in particolare, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 5, ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata ex art.1456 c.c.

Il concedente potrà disporre ispezioni, durante il corso degli eventi ed in ogni momento senza alcun preavviso, al fine di verificare la puntuale osservanza a di quanto pattuito e concordato con il presente atto.

Art. 11 - Cessione della concessione

È fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente concessione. La concessione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

Art. 12 - Penalità

Nel caso di annullamento della manifestazione da parte della Concessionaria, il concedente si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento;

Nel caso di mancato ritiro di attrezzature, arredi e altro materiale utilizzato per la manifestazione nei tempi previsti la Concessionaria pagherà una penale che sarà commisurata al corrispondente costo sostenuto dal Concedente oltre al maggior danno laddove accertati dal RUP.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art. 14 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione della Concessionaria nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente atto concessorio, che non sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto

Pompei li, (data dell'ultima delle firme digitali)

Il Concedente

Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

Il Concessionario

I MERCADANTI D'ARTE S.R.L.
Il legale rappresentante
Laura Alfano